

**Messaggio  
a sostegno di un disegno di legge sull'ora**

del 14 novembre 1979

---

Onorevoli presidenti e consiglieri,

Ci pregiamo sottoporvi, per approvazione, un disegno di una legge sull'ora.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

14 novembre 1979

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Hürlimann

Il cancelliere della Confederazione, Huber

---

## **Compendio**

*Nel 1980, oltre agli Stati limitrofi, quasi tutti gli altri Paesi della zona europea introdurranno un orario estivo alla stessa data e per lo stesso periodo, cosicché la Svizzera dovrà affrontare una situazione completamente nuova. Il nostro Paese, se rinunciasse ad introdurre l'ora estiva, diventerà un'isola oraria in Europa, con tutti gli svantaggi di politica del traffico e di politica economica. Pertanto, la Svizzera dovrebbe scegliere il sistema europeo di misurazione del tempo, soprattutto per evitare difficoltà ai frontalieri, per non intralciare il traffico di transito e per non pregiudicare il turismo, come anche per considerazioni di economia estera.*

*Il presente disegno persegue:*

- L'istituzione di un fondamento giuridico per l'introduzione dell'ora estiva.*
- L'ordinamento legale dell'ora mitteleuropea in Svizzera.*

## **1 In generale**

### **11 Genesi**

#### **111 Proposta e motivi principali per l'introduzione dell'ora estiva nel 1977**

Nella Svizzera è applicata tutto l'anno, a contare dal 1894, l'ora mitteleuropea; l'orario estivo è stato introdotto soltanto negli anni 1941/42, per motivi d'economia di guerra.

Gli sforzi viepiù intensi, intrapresi in Europa e in particolare nelle CE per introdurre un orario estivo uniforme, ci indussero, nel messaggio dell'11 maggio 1977 concernente la legge sull'ora (FF 1977 II 577 segg.), a chiedere la competenza di introdurre l'ora estiva nel caso in cui risultasse necessario adeguare il nostro orario a quello degli Stati limitrofi. A quell'epoca osservammo che la Svizzera doveva applicare lo stesso ordinamento degli Stati vicini, se questi avessero optato per una tale soluzione, precipuamente per agevolare lo spostamento dei frontalieri, per non intralciare il traffico di transito e per non pregiudicare il turismo, come anche per motivi d'economia esterna. Affermammo infatti che alla Svizzera, come Paese a vocazione turistica, premeva di adottare il medesimo orario dei principali Paesi di provenienza dei suoi ospiti e che la stessa considerazione era pure valida per quanto concerne le relazioni con i nostri più importanti partner commerciali. Rilevammo invero che un sistema unificato in questo campo avrebbe agevolato lo spostamento quotidiano dei frontalieri, come anche il traffico ferroviario e aereo internazionale. Fummo parimente del parere che l'orario estivo avrebbe consentito un risparmio energetico, anche se modesto, e che pure i radioascoltatori e i telespettatori svizzeri avrebbero tratto un notevole vantaggio dall'uniformazione dell'orario estivo. Concludemmo infine osservando che la Svizzera doveva, per motivi pratici, adottare, sia d'inverno, sia d'estate, lo stesso orario dei Paesi vicini.

#### **112 Procedura parlamentare e votazione popolare**

I vostri Consigli condivisero a maggioranza le nostre argomentazioni. L'opposizione all'orario estivo si sviluppò essenzialmente nelle cerchie dell'agricoltura. Nel Consiglio degli Stati, la legge sull'ora fu accettata con 34 contro un voto e nel Consiglio nazionale con 98 contro 32 voti.

Contro la legge sull'ora promulgata il 24 giugno 1977 fu lanciato un referendum. Gli oppositori allegavano soprattutto che l'introduzione dell'orario estivo esercitava un influsso nefasto sull'agricoltura, poiché prolungava la giornata lavorativa del contadino e cagionava inoltre spese complementari. Lo spostamento dell'orario avrebbe inoltre inciso sfavorevolmente sui giovani in età scolastica. I promotori del referendum affermavano inoltre che occorreva negare la competenza di introdurre, nel caso di bisogno, un orario estivo, affinché altri Paesi potessero essere indotti a mantenere, rispettivamente a reintrodurre l'orario mitteleuropeo.

Nella votazione popolare del 28 maggio 1978, la legge sull'ora fu respinta con 963 862 no, contro 886 376 sì (partecipazione 49%).

## **12 Evoluzione recente**

### **121 Fino all'ottobre 1979**

Tra i nostri vicini, soltanto la Francia e l'Italia conoscono l'orario estivo; per contro, la Repubblica federale di Germania e l'Austria applicano tutto l'anno l'orario mitteleuropeo. L'orario estivo è inoltre applicato, per quanto concerne la CE, in Belgio, Gran Bretagna, Irlanda, Lussemburgo e Paesi Bassi, come anche dalla Spagna, dal Portogallo e dalla Grecia. Inizio e fine dell'orario estivo sono però regolati in modo diverso nei singoli Stati.

### **122 Orario estivo uniforme nell'Europa a contare dal 1980**

Il 17 ottobre 1979, il governo della Repubblica federale di Germania ha bruscamente deciso d'introdurre con il 1980, dal 6 aprile sino al 28 settembre, l'orario estivo. La decisione è stata presa soprattutto per motivi politici, poiché la RDT intende pure introdurre l'ora estiva (necessità per la Germania federale che nei due Paesi sia introdotto un ordinamento comune, soprattutto tenuto conto della situazione di Berlino). L'Austria ha comunicato che si associerà all'ordinamento della Germania. L'inizio e la fine dell'orario estivo saranno armonizzati in tutti gli Stati della Comunità europea (ad eccezione della Gran Bretagna e dell'Irlanda). La Norvegia opererà per l'orario estivo armonizzato probabilmente già nel 1980, analogamente alla Svezia e alla Danimarca. Non è inoltre escluso che anche taluni Stati dell'Europa orientale, come la Bulgaria, la Romania e la Polonia, che già introdussero l'orario estivo nel 1979, si assoceranno a questo ordinamento. Per il 1980 è dunque probabile che l'orario estivo sarà introdotto in quasi tutti gli Stati della zona europea con inizio e fine armonizzati.

## **13 Conseguenze per la Svizzera**

### **131 In generale**

Le decisioni della Repubblica federale di Germania e dell'Austria provocano una nuova situazione per la Svizzera. Tutti gli Stati limitrofi al nostro Paese, e presumibilmente quasi tutti gli Stati della zona europea, introdurranno infatti, a contare dal 1980, l'orario estivo coordinato. La Svizzera, se manterrà tutto l'anno l'ora mitteleuropea, diventerà un'isola oraria, ciò che, per un Paese situato al centro dell'Europa, presenterebbe seri svantaggi:

- l'andamento degli affari subirà ripercussioni (2 ore in meno di conversazioni telefoniche);
- le prestazioni di servizio saranno più complicate, in particolare, nel traffico ferroviario internazionale, tutto il sistema degli orari sarebbe perturbato, ciò che pregiudicherà il traffico delle persone, delle merci e dei colli postali;
- sorgeranno sicuramente difficoltà anche nel traffico turistico e in quello dei frontalieri;

– pure i telespettatori e i radioascoltatori di emissioni estere saranno colpiti dal provvedimento.

## 132 Problemi particolari a livello dei trasporti

Le FFS osservano che l'isolamento della Svizzera dal sistema orario uniforme condurrebbe a gravi problemi per le ferrovie. In effetti verrebbe messo in dubbio lo schema orario nel traffico internazionale, faticosamente elaborato con le amministrazioni vicine, e vicendevolmente armonizzato. L'orario internazionale per l'inverno 1979/80 dovrebbe essere ristrutturato parzialmente e quello concernente il periodo estivo quasi totalmente rielaborato. Non potrebbe però essere evitato un peggioramento della domanda, di cui saremmo particolarmente colpiti, dacché dovremmo adeguarci ai desideri dei Paesi limitrofi applicanti un orario estivo uniforme. Non potrebbe pertanto più essere assicurato il proseguimento di intere composizioni di treni o di singole vetture, ciò che eserciterebbe un influsso sfavorevole anche nel traffico interno. Verremmo quindi a subire una flessione delle prestazioni nel traffico delle persone e delle merci e corrispondenti diminuzioni dei ricavi delle FFS.

Nel settore dell'Azienda delle PTT, una parte del corriere di notte non potrebbe più essere smistato a cagione dello scarto orario, ciò che cagionerebbe difficoltà soprattutto nella distribuzione dei giornali.

Per il traffico aereo, l'introduzione dell'orario estivo provoca problemi soprattutto a cagione della lotta contro i rumori durante la notte. Nel traffico aereo internazionale, l'orario universale (Greenwich Mean Time GMT) è utilizzato come base per l'elaborazione degli orari di volo. L'introduzione dell'orario estivo (GMT + 2) inciderà quindi sul numero degli spostamenti aerei, eseguiti sugli aeroporti durante la limitazione di volo, dacché essa è stabilita con l'ora locale. I voli, che finora erano previsti alla sera, prima dell'inizio dell'ora notturna, cadranno, con l'orario estivo, nel periodo di limitazione e di divieto, soprattutto per quanto concerne l'aeroporto di Ginevra. Per contro, diminuirà il numero dei voli notturni eseguiti di primo mattino. Gli svantaggi di questo spostamento si manifesteranno, quanto meno, già durante l'estate 1980. Infatti, i piani di volo per il traffico di linea riguardanti l'estate prossimo hanno già dovuto essere convenuti nell'autunno 1979 tra la Swissair, le imprese straniere e gli aeroporti svizzeri ed esteri e uno spostamento ulteriore dei voli potrebbe avvenire soltanto in casi estremamente eccezionali. Per l'estate 1981 occorrerebbe poi disporre del tempo sufficiente per esaminare tutte le possibilità di adeguare i piani di volo alla nuova situazione. I servizi competenti della Confederazione dovranno istituire, come soluzione transitoria, un ordinamento d'eccezione per il disciplinamento dei voli notturni (per Zurigo e Ginevra). Successivamente dovranno essere riesaminate e, se necessario, adeguate all'orario estivo le disposizioni legali (ordinanza sul traffico aereo, concessioni di aeroporti).

Si pone la questione a sapere se la presentazione di un nuovo disegno per l'introduzione dell'orario estivo possa giustificarsi, dacché una legge sull'ora è già stata respinta nella votazione popolare del maggio 1978. Si potrebbe infatti ritenere che sarebbe opportuno raccogliere dapprima esperienze nella nuova situazione.

Non condividiamo però questo parere, anzi siamo piuttosto dell'opinione che un riesame della tematica inerente all'orario estivo sia giustificato per i motivi seguenti:

Con l'introduzione di un orario estivo armonizzato da parte di tutti gli Stati vicini al nostro e l'adesione di altri Stati nell'Europa continentale è sorta una nuova situazione per la Svizzera e nell'opinione pubblica è aumentata la disponibilità a commutare sull'orario estivo.

Gli svantaggi di un isolamento della Svizzera entro l'Europa sono importanti a livello economico e di politica dei trasporti e possono essere valutati già presentemente. A favore dell'introduzione dell'orario estivo anche in Svizzera militano d'altronde le ragioni elencate più avanti (n. 111). Un'inchiesta presso gli uffici federali ha rilevato che questi, considerata la nuova situazione, sostengono in pratica unanimemente l'introduzione dell'orario estivo; le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori si sono già espresse nello stesso senso nel 1975 e 1976.

Come risulta da consultazioni con i rappresentanti della Lega svizzera dei contadini e del comitato di referendum, le obiezioni degli oppositori all'orario estivo continuano in gran parte a sussistere. Non può infatti essere negato che l'introduzione dell'orario estivo provoca taluni svantaggi per l'agricoltura, in particolare per le aziende incentrate sulla produzione foraggiera e lattiera. È però presumibile che questi aspetti negativi possano essere eliminati almeno in parte o ridotti mediante provvedimenti organizzativi, cosicché non si può parlare di una discriminazione del ceto agricolo. Priva d'oggetto è poi divenuta l'obiezione, secondo cui il comportamento della Svizzera potrebbe indurre altri Stati europei a mantenere tutto l'anno l'ora mitteleuropea.

I diritti dei cittadini saranno integralmente tutelati ove si opti per la procedura legislativa ordinaria (con referendum facoltativo) rinunciando al diritto d'urgenza (art. 89<sup>bis</sup> cpv. 1 Cost.). Esso sarebbe infatti inammissibile, poiché con detta procedura si misconoscerebbe la volontà popolare espressa nel quadro della democrazia diretta. La legge sull'ora verrà nuovamente presentata nel tenore immutato, essendo meramente mutato il quadro circostante esterno e non la situazione giuridica.

Con il nuovo disegno deve essere ancorata la legge, oltre all'ora estiva, la cosiddetta misurazione legale del tempo (che non era combattuta). Per assicurare a breve scadenza il coordinamento della nostra misurazione del tempo con quella di Stati limitrofi, proponiamo di delegarci la competenza d'introdurre l'ora estiva.

Se contro la legge non sarà lanciato il referendum, è prevista l'introduzione dell'orario estivo già nel 1980. Il Parlamento dovrebbe pertanto promulgare la legge sull'ora già nella prossima sessione.

## **2 Parte speciale: Commento ai singoli articoli**

### *Articolo 1*

L'ora mitteleuropea applicata in Svizzera in virtù del diritto consuetudinario deve essere ancorata alla legge e resa determinante per le attività ufficiali e commerciali (vincolante).

Il tempo universale è l'ora solare media del meridiano fondamentale ed è determinata mediante misurazioni astronomiche. Presentemente il tempo è misurato con orologi atomici, tenuto conto che l'ora così determinata non diverge di più di 0,9 secondi dall'ora solare media (per i particolari, cfr. messaggio del 1977, FF 1977 II 583, osservazioni all'art. 2).

La misurazione e la diffusione dell'orario devono, se necessario, poter essere adeguate dal Consiglio federale all'evoluzione internazionale.

### *Articolo 2*

La competenza per l'introduzione dell'orario estivo è delegata al Consiglio federale onde assicurare la necessaria elasticità. Nell'esercizio di questa competenza provvederemo affinché il nostro sistema di misurazione del tempo sia armonizzato con quello degli Stati limitrofi. Per quanto concerne il momento della conversione, ci adopereremo affinché esso sia determinato uniformemente a livello internazionale.

## **3 Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale**

### **31 Ripercussioni finanziarie**

Le spese suppletive dell'Istituto svizzero di meteorologia per retribuzioni supplementari, spese di viaggio e trasferimenti sono valutati a franchi 100 000 al massimo.

### **32 Ripercussioni sull'effettivo del personale**

Salvo per l'Istituto meteorologico che dovrà assumere ausiliari per il servizio d'osservazione e di valutazione dei dati, non vi saranno ripercussioni sull'effettivo del personale.

### **33 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni**

Non sono presumibili ripercussioni finanziarie per l'esecuzione.

## **34 Ripercussioni sull'economia**

Per le cerchie economiche attive a livello internazionale e nel traffico turistico, l'armonizzazione del nostro sistema di misurazione del tempo durante tutto l'anno con quello dei nostri Vicini dovrebbe esplicare effetti favorevoli. Positivamente deve essere pure valutato il risparmio energetico connesso con l'ora estiva.

## **4 Costituzionalità**

Il presente disegno si fonda sull'articolo 40 capoverso 1 della Costituzione federale, secondo il quale il sistema dei pesi e delle misure è stabilito dalla Confederazione. Questa competenza implica pure la facoltà di prescrivere il genere di misurazione del tempo.



del

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto l'articolo 40 capoverso 1 della Costituzione federale;  
visto il messaggio del Consiglio federale del 14 novembre 1979 <sup>1)</sup>,  
*decreta:*

## **Art. 1** Ora mitteleuropea

<sup>1</sup> L'ora in Svizzera è quella mitteleuropea.

<sup>2</sup> L'ora mitteleuropea corrisponde al tempo universale, aumentato di un'ora.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale stabilisce i particolari della misurazione del tempo e dell'annuncio dell'ora.

## **Art. 2** Ora estiva

<sup>1</sup> Il Consiglio federale può introdurre l'ora estiva per adeguare l'ora a quella vigente nei Paesi vicini.

<sup>2</sup> L'ora estiva corrisponde al tempo universale, aumentato di due ore.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale stabilisce di volta in volta il momento del cambiamento.

## **Art. 3** Referendum ed entrata in vigore

<sup>1</sup> La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

<sup>1)</sup> FF 1979 III 969

## Messaggio a sostegno di un disegno di legge sull'ora del 14 novembre 1979

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1979
Année	
Anno	
Band	3
Volume	
Volume	
Heft	49
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	79.075
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	11.12.1979
Date	
Data	
Seite	969-977
Page	
Pagina	
Ref. No	10 113 027

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.